

**COMUNE**  
**DI**  
**PADERNO PONCHIELLI**  
(PROVINCIA DI CREMONA)

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO  
SU AREE PUBBLICHE

- D. L.vo 31.03.98 n.114
- L. Reg. 21.03.00 n. 15

Approvato con delibera C. C. n. 34 del 29/11/2006



Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche (o private di cui l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità) in attuazione di quanto previsto dal D. Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 e dalla Legge Regione Lombardia 21 Marzo 2000 n. 15 e successive modificazioni.

## TITOLO I

### MERCATI

#### ART. 1 : LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area denominata Piazzale Leonardo da Vinci e meglio definita dalla planimetria allegata, con cadenza settimanale nella giornata di Giovedì osservando l'orario di vendita dalle ore 7,30 alle ore 12,30.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale 1 ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 13,30.

In caso di edizioni straordinarie del mercato, l'Amministrazione Comunale potrà modificare l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 1, lett. B) L.R. 15/00, ovvero tra le 5,00 e le ore 22,00.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla ristrutturazione, spostamento o trasferimento – anche temporaneo – in altra sede o in altro giorno lavorativo del mercato per:

- a) motivi di pubblico interesse,
- b) cause di forza maggiore,
- c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari.

La planimetria aggiornata dell'area mercatale è a disposizione degli operatori del mercato presso gli uffici Comunali.

#### ART. 2 DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, è strutturata in totali n. 15 posteggi di mt. 4 x mt. 8 salvo diverse misure che, a richiesta degli interessati, l'Amministrazione Comunale si riserva di accordare.

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, dovrà essere osservata e mantenuta una distribuzione variegata tra posteggi riservati alla vendita di generi alimentari e posteggi riservati alla vendita di generi diversi non alimentari. L'Amministrazione Comunale si riserva pertanto la facoltà di non assegnare i posteggi resisi liberi qualora non venga rispettato tale equilibrio.

#### ART. 3 MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi ed i corridoi necessari al raggiungimento delle strutture pubbliche e private posizionate oltre l'area mercatale.

#### ART. 4 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo e motocicli, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati con apposita ordinanza sulla circolazione stradale (art 7 D.lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni).

#### ART. 5 FUNZIONAMENTO E CONTROLLO

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare – anche con piccole sporgenze o merce appesa alle tende – spazi comuni riservati al transito pedonale;
- le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, cd e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti;
- il concessionario, alla fine del mercato, dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti.

#### ART. 6 DIVIETI

E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1. del T.U.L.P.S.

#### Art. 7 RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

In caso di riduzione del numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.

Qualora si verifichi tale ipotesi o quelle previste nel precedente art. 1 (ristrutturazione, spostamento o trasferimento), la rassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. anzianità storica di presenza sul mercato;
2. anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Tutto ciò fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato (art. 2) a garanzia e tutela dei consumatori.



#### ART. 8 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8,45, possono essere assegnati, per la singola giornata, ad altri operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, d.lgs. 114/98 che vantino il maggior numero di presenze sul mercato. In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

#### ART. 9 PRESENZE

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, gli uffici comunali procederanno alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro assegnazione provvisoria. Conclusa la giornata di mercato gli uffici comunali procederanno altresì alla redazione del verbale giornaliero del mercato avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla spunta ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

#### ART. 10 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o (servizio militare).

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato conformemente alle sue scelte e compatibilmente con la disponibilità dell'area mercatale.

#### ART. 11 SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa per atto tra vivi o per causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purchè quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di proprietà legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno dalla morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

## TITOLO II

### COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

#### ART. 12 DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ITINERANTI

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lett. B) D. Lgs. N. 114/98 che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale; può essere altresì esercitato dagli agricoltori per la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse. Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre 1 ora con l'obbligo di spostarsi di almeno 80 m. dalla precedente sosta.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. dall'area mercatale o della fiera.

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di articolare i propri orari di vendita va dalle ore 7,30 alle ore 22,00.

## TITOLO III

### FIERE

#### ART. 13 DETERMINAZIONE DELLE AREE

Il Comune determina l'ampiezza complessiva delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.

#### ART. 14 DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo lettera o presentata al protocollo del Comune di norma almeno 45 giorni prima dello svolgimento della fiera ovvero entro il periodo indicato dall'amministrazione comunale nel provvedimento di istituzione della fiera. Qualora nello stesso Comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.



## ART. 15 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, gli uffici comunali definiscono la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita);
- maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita);
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese
- ordine cronologico di presentazione delle domande

Fatti salvi i diritti acquisiti, ciascun operatore commerciale può avere in concessione un massimo di due posteggi.

## ART. 16 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera sarà effettuata, all'orario stabilito, dagli uffici comunali seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

# TITOLO IV

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART.17 NORME IGIENICO SANITARIE

Gli automezzi attrezzati ed i banchi adibiti alla vendita di sostanze alimentari dovranno essere conformi alle norme legislative e regolamenti vigenti in materia igienico sanitaria.

Gli esercenti dovranno tenere sul posto anche i documenti attestanti il rispetto della norma sanitaria (libretti sanitari, autorizzazioni sanitarie, ecc.). Tali attività sono soggette a vigilanza sanitaria.

Per ogni altra norma di carattere igienico sanitario si rimanda a quanto previsto dalla legge ed in particolare all'ordinanza del Ministero della Sanità 03 Aprile 2002 e successive modifiche.

### ART. 18 PLATEATICO

L'Amministrazione comunale determina le modalità ed i termini di pagamento della tassa di posteggio del mercato sulla base delle disposizioni nazionali e/o regionali in materia, sentiti i soggetti di cui all'art. 10 della legge regionale 15/00. La misura della tassa è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

L'importo della tassa di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante e deve essere riscosso annualmente dall'ufficio comunale competente.

Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del canone di volta in volta.

#### ART. 19 PUBBLICITA' DEI PREZZI

Le merci esposte sui banchi di vendita devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.

Quando siano esposti insieme più esemplari dello stesso valore di un articolo normalmente venduto ad unità, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

#### ART. 20 SANZIONI

Le violazioni di quanto specificamente previsto nel presente regolamento per le quali non è prevista diversa sanzione e fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. N.114/98 saranno punite con sanzioni pecuniarie da Euro 50,00 a Euro 500,00.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, sarà depositato nella segreteria comunale per libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi contemporaneamente all'affissione all'Albo Pretorio di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

Si intenderà esecutivo il primo giorno successivo alla scadenza del suesposto percorso di deposito nella segreteria del Comune.

#### ART. 22 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO O DEGLI ATTI

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### ART. 23 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa esplicito rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.